



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 settembre 2012 (24.09)
(OR. en)**

13616/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0194 (COD)**

**CODEC 2093
PECHE 334
PE 390**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10-13 settembre 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Struan STEVENSON (ECR - UK) ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 150 emendamenti alla proposta di regolamento. Inoltre:

- il gruppo politico S&D ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 151-154);
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato dieci emendamenti (emendamenti 155-164);
- il gruppo politico PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 165-166); e
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato due emendamenti (167-168);

II. DISCUSSIONE

La discussione, svoltasi l'11 settembre 2012 su base congiunta, ha riguardato due proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [2011/0194 (COD) / Relatore: Struan Stevenson (ECR - UK)] - *ved. punto III per i risultati della votazione*; e
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici [2011/0434 (COD) / Relatore: Pat the Cope GALLAGHER (ALDE - IE)] - *ved. doc. 13615/12 per i risultati della votazione*.

La discussione congiunta ha inoltre riguardato due punti non rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- una relazione d'iniziativa del Parlamento sugli obblighi di notifica previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [Relatore: Carl HAGLUND (ALDE - FI)]; e
- una relazione d'iniziativa del Parlamento sulla riforma della politica comune della pesca - Comunicazione generale [Relatore: Nikolaos SALAVRAKOS (EFD – GR)].

L'on. Pat the Cope GALLAGHER (ALDE - IE):

- si è rallegrato dell'accordo raggiunto in prima lettura sul regolamento relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici. Il trilatero ha avuto successo in quanto tutte le istituzioni hanno avviato le discussioni con la ferma volontà di giungere ad un compromesso. Questo successo dimostra che la codecisione può funzionare nel settore della pesca e contribuire a migliorare la legislazione. Si tratta inoltre di un segnale positivo in vista delle discussioni sulla riforma della politica comune della pesca, nonostante la mancanza di progressi finora realizzati su vari piani di gestione a lungo termine;

- ha ricordato che la Commissione ha presentato la sua proposta in risposta diretta all'eccessivo sfruttamento dello sgombro da parte dell'Islanda e delle Isole Fær Øer . Il testo di compromesso permetterà all'Unione di adottare misure nei confronti di paesi o territori che trasgrediscono apertamente la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare e l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici. Se è la situazione nell'Atlantico nordorientale a causare le preoccupazioni più immediate, il regolamento può essere utilizzato nei riguardi di ogni paese terzo;
- ha rilevato che l'Islanda ha aumentato unilateralmente le catture di sgombro da 363 tonnellate nel 2005 a 147 000 tonnellate nel 2012. Il contingente di sgombro delle Isole Fær Øer è salito da 28 000 tonnellate nel 2009 a 149 000 tonnellate nel 2012;
- ha espresso la sua delusione per il mancato raggiungimento a Londra, il 3 settembre 2012, di un accordo tra gli Stati costieri; e
- ha richiamato l'attenzione su vari importanti emendamenti apportati dalla commissione alla proposta della Commissione sull'organizzazione comune dei mercati, inclusi i principi intesi a ridurre al minimo ed evitare i rigetti nella fase iniziale e lo sbarco dei rigetti. La commissione si è inoltre schierata a favore dell'etichettatura chiara e comprensibile dei prodotti della pesca.

L'on. Nils TORVALDS (ALDE - FI):

- ha invitato la Commissione a fornire una definizione chiara della sovraccapacità, in modo da permettere un dibattito trasparente sull'eccessivo sfruttamento;
- ha evidenziato i costi economici dello sfruttamento eccessivo;
- ha sottolineato la necessità che il settore della pesca ritorni ad essere economicamente redditizio;
- ha dichiarato che troppi Stati membri forniscono informazioni insufficienti sulla loro capacità di pesca e che troppi sono i casi di sfruttamento eccessivo in violazione delle norme previste dalla PCP; e
- ha additato l'Australia come esempio di un programma di gestione della pesca riuscito.

L'on. Struan STEVENSON (ECR - UK):

- ha chiesto la fine della microgestione da parte di Bruxelles e la sua sostituzione con una opportuna regionalizzazione. Nell'ambito di tale sistema, la Commissione stabilirebbe il quadro della PCP e ne trasferirebbe la gestione corrente alle parti interessate;

- ha rilevato la necessità di rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) che sono le più idonee per contribuire all'organizzazione quotidiana della limitazione dello sforzo, alla gestione dei contingenti, ad evitare le catture accessorie e a gestire il pesce sbarcato nell'ambito del divieto dei rigetti. Per rafforzare il ruolo delle OP, si dovrebbero fissare criteri chiari per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo dei partecipanti. Le OP transnazionali e le associazioni di OP potrebbero istituire utili partenariati per garantire condizioni di parità nel rispetto delle norme comuni e vincolanti;
- ha ricordato che la commissione ha parimenti adottato vari emendamenti sull'etichettatura, inclusa la necessità di informare con chiarezza i consumatori sull'origine dei prodotti, il metodo e la data di produzione. Inoltre, la zona di cattura del pesce dovrebbe essere espressa in termini familiari ai consumatori. La data di sbarco dovrebbe essere obbligatoria, la data di cattura invece facoltativa. La commissione ha inteso anche prevedere l'impiego facoltativo di un marchio di qualità ecologica dell'UE;
- ha rilevato che gli emendamenti della commissione incoraggiano inoltre gli Stati membri ad avvalersi appieno della tecnologia moderna, utilizzando le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per combinare le informazioni già disponibili attraverso giornali elettronici, VMS e CCTV onde migliorare le informazioni sul mercato e la redditività per tutte le parti interessate; e
- ha ricordato, riguardo alla questione dei rigetti, che la commissione ha deciso di opporsi alla distribuzione gratuita di pesce a organismi di beneficenza, ospedali e scuole in quanto ciò comprometterebbe il mercato. La commissione ha insistito sull'assoluta necessità di evitare le catture accessorie, ma ha proposto che il pesce sbarcato nell'ambito del divieto di rigetto sia utilizzato per l'alimentazione animale, la farina di pesce, l'olio di pesce o le esche. Le specie adulte commerciali sbarcate nell'ambito del divieto di rigetto dovrebbero essere vendute normalmente, i membri delle OP dovrebbero ricevere un rimborso limitato per coprire i costi dello sbarco e la parte restante dei proventi dovrebbe essere versata ad un fondo per la conservazione. Ha sottolineato la necessità di evitare di fissare il rimborso ad un livello tale da incoraggiare attività mirate al novellame.

L'on. Nikolaos SALAVRAKOS (EFD – GR):

- ha ricordato che l'UE, pur essendo il quarto maggior produttore di pesca al mondo, è anche un grande importatore. La cattiva gestione della pesca europea è estremamente costosa. La pesca deve diventare sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale;

- ha dichiarato che il rendimento massimo sostenibile è uno strumento essenziale ma controverso. I dati fondamentali mancano ancora in taluni importanti settori. Occorre rendere disponibili i finanziamenti necessari per garantire dati scientifici affidabili e completi; e
- ha affermato che l'attuale livello di rigetti è inaccettabile. Si tratta di un evidente spreco di risorse che danneggia l'ambiente.

Esprimendosi a nome del Consiglio, l'on. Andreas MAVROYIANNIS:

- ha ricordato che il Consiglio ha avviato il suo dibattito sulla riforma della PCP nel luglio 2011. Il Consiglio si è concentrato sull'organizzazione comune dei mercati e sul regolamento relativo alla PCP, pervenendo ad un orientamento generale nel giugno 2012. Il Consiglio ha inoltre approvato conclusioni sulla dimensione esterna della pesca nel marzo 2012;
- ha ricordato che la posizione del Consiglio sull'organizzazione comune dei mercati allarga il ruolo e la responsabilità delle OP alla promozione di attività di pesca più sostenibili, all'assunzione di compiti legati alla gestione della pesca e alla gestione delle catture indesiderate che i pescatori dovranno sbarcare in seguito all'attuazione del divieto di rigetto;
- ha dichiarato che il Consiglio ha convenuto con la Commissione sulla necessità di ridurre gli interventi pubblici sul mercato. Come unico intervento dovrebbe rimanere l'aiuto all'ammasso. Gli Stati membri non hanno ancora convenuto se tali interventi debbano essere completamente eliminati nel tempo;
- ha riferito che il Consiglio è d'accordo con la Commissione che le etichette dei prodotti debbano indicare se il pesce è stato scongelato o meno prima della commercializzazione, ma che il Consiglio non è d'accordo con la proposta della Commissione di rendere obbligatoria anche la data della cattura;
- ha sintetizzato la posizione del Consiglio sulla riforma in generale come segue:
 - la gestione degli stock ittici dovrebbe raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, se possibile, e al più tardi entro il 2020;
 - i nuovi piani pluriennali dovrebbero rispecchiare maggiormente l'interdipendenza tra stock ittici e attività di pesca e applicare la politica del rendimento massimo sostenibile a tutti gli stock significativi nella zona coperta dal piano pluriennale; e
 - la riduzione dei rigetti dovrebbe essere al centro della riforma della pesca e corredata di un obbligo di sbarco che sarà introdotto gradualmente secondo un dato calendario;

- si è rallegrato del sostegno del Parlamento ad una PCP caratterizzata da una maggiore regionalizzazione, da una più ampia partecipazione delle parti interessate e da un ruolo rafforzato dei consigli consultivi;
- ha rilevato che molti Stati membri non sono sicuri che le concessioni di pesca trasferibili siano efficaci per affrontare la sovraccapacità e temono che possano avere conseguenze impreviste. L'orientamento generale del Consiglio prevede pertanto l'introduzione delle concessioni di pesca trasferibili su base volontaria e, nel contempo, il miglioramento del meccanismo esistente di notifica della sovraccapacità. Il Consiglio esaminerà il nesso tra la capacità della flotta e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel corso del mese per preparare un orientamento generale parziale per il Consiglio di ottobre;
- ha dichiarato che il Consiglio focalizzerà i lavori sul ruolo del FEAMP nella riforma, in particolare sulla sua importanza per la crescita, la promozione dell'acquacoltura, la creazione di posti di lavoro e l'attuazione della nuova PCP;
- ha rilevato che le nuove conclusioni del Consiglio sulla dimensione esterna hanno definito un quadro più preciso per gli accordi di pesca bilaterali, basato sulla sostenibilità, e hanno fornito orientamenti per i lavori dell'Unione nelle organizzazioni di pesca regionali e multilaterali;
- si è rallegrato dell'accordo in prima lettura raggiunto sul regolamento relativo alle misure commerciali; e
- ha espresso rammarico per il mancato raggiungimento di un compromesso sullo sgombrò dell'Atlantico nordorientale a Londra. Il Consiglio desidera pervenire ad una soluzione ragionevole, ma non a tutti i costi. La nuova legislazione offrirà uno strumento ulteriore di cui avvalersi per contrastare le pratiche non sostenibili di gestione della pesca.

Il commissario DAMANAKI:

- ha accolto con favore l'invito del Parlamento a riportare e mantenere gli stock ittici al di sopra del rendimento massimo sostenibile;
- ha chiesto una soluzione chiara e vincolante per quanto riguarda i rigetti;
- ha convenuto in merito all'esigenza di piani di gestione a lungo termine. L'incertezza è dannosa e la microgestione a breve termine non si è rivelata efficace. Si è pertanto rammaricata per la situazione di stallo venutasi a creare tra il Consiglio e il Parlamento. La Commissione è pronta ad agevolare i dibattiti, ma si tratta di una questione che il Consiglio e il Parlamento devono discutere e risolvere tra di loro. Tale questione deve essere risolta e richiede compromessi da parte di entrambe le istituzioni. Attualmente la questione dei piani di gestione a lungo termine impedisce di trovare una soluzione al problema urgente dei rigetti;

- ha sottolineato l'esigenza di tutelare i consumatori e i pescatori. I consumatori hanno diritto a informazioni chiare e molto esaurienti. In particolare:
 - la data di cattura è indispensabile per i consumatori e i pescatori nelle attività di piccola pesca e nelle zone costiere. Ha esortato il Consiglio a rivedere la sua posizione in merito; e
 - i prodotti preparati e conservati dovrebbero recare indicazione della denominazione e dell'origine del pesce nonché del metodo di produzione.
- ha riconosciuto il fermo sostegno dimostrato in Parlamento al marchio di qualità ecologica. Pertanto la Commissione riferirà di nuovo su tale punto entro il 1° gennaio 2015 e presenterà proposte;
- si è congratulata con l'on. Gallagher per il suo lavoro volto a far sì che lo strumento commerciale possa essere adottato il prima possibile. Il tempo è un fattore essenziale. Darà un grande contributo la creazione di eque condizioni di concorrenza tra pescatori dell'UE e di paesi terzi che pescano i medesimi stock; e
- ha espresso la delusione della Commissione per il mancato raggiungimento di un accordo con le altre zone costiere in relazione allo sgombrato.

Esprimendosi a nome della commissione per lo sviluppo, l'on. Philippe BOULLAND (PPE - FR) ha sottolineato l'esigenza di garantire che le politiche relative alla pesca siano coerenti con la politica di sviluppo.

Intervenendo anch'ella a nome della commissione per lo sviluppo, l'on. Isabella LÖVIN (Verts/ALE - SE):

- si è dichiarata contraria al punto 58 della relazione di Salavrakos che chiede il rinnovo della flotta. L'UE ha posto fine alle sovvenzioni per la costruzione di nuovi pescherecci nell'ultima riforma del 2002. La flotta peschereccia dell'UE soffre tuttora di un'enorme sovraccapacità. Sarebbe del tutto irresponsabile reintrodurre ora tali sovvenzioni, in piena crisi economica, quando invece avremmo già dovuto imparare che il modo migliore per consentire al settore della pesca di diventare economicamente prospero consiste nel ricostituire gli stock ittici a un livello al di sopra del rendimento massimo sostenibile. I pescatori, come tutti gli altri imprenditori, dovrebbero garantire che la loro attività sia economicamente redditizia e investire nel rinnovo della flotta peschereccia. Tale responsabilità non dovrebbe essere lasciata ai contribuenti europei;

- si è opposta a una modifica alla relazione di Salavrakos che intendeva sopprimere il termine "al di sopra" in "al di sopra del rendimento massimo sostenibile". Numerosi studi hanno dimostrato che, se gli stock fossero mantenuti al di sopra del livello di rendimento massimo sostenibile, il settore godrebbe di maggiore stabilità e otterrebbe maggiori proventi e gli investimenti sarebbero molto più sicuri, come dichiarato di fronte alla commissione per la pesca dal CCR per gli stock pelagici. Ciò creerebbe altresì un ambiente marino migliore ed è coerente con l'approccio precauzionale; e
- ha sostenuto la presentazione obbligatoria di informazioni ai consumatori sulla data di cattura e il tipo di attrezzo utilizzato. Lo stesso dovrebbe applicarsi anche ai prodotti trasformati.

Pronunciandosi a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, l'on. João FERREIRA (GUE/NGL - PT) ha chiesto un intervento di mercato rafforzato e si è opposto ai tentativi di ridurlo.

Esprimendosi a nome della commissione per lo sviluppo regionale, l'on. Nuno TEIXEIRA (EPP - PT):

- ha sottolineato la necessità di tenere conto delle particolari esigenze delle regioni periferiche; e
- ha evidenziato l'importanza della gestione regionale.

Intervenendo a nome del gruppo PPE, l'on. Carmen FRAGA ESTÉVEZ (EPP - ES) ha sostenuto che alcuni dei requisiti proposti in materia di etichettatura sarebbero di scarsa utilità per i consumatori ma rappresenterebbero un onere amministrativo per i produttori. Tali etichettature dovrebbero essere volontarie.

Parlando a nome del gruppo politico S&D, l'on. Ole CHRISTENSEN (S&D - DK) ha sottolineato l'importanza della sostenibilità.

Esprimendosi a nome del gruppo ALDE, l'on. Chris DAVIES (ALDE - UK) ha evidenziato l'esigenza di fissare i livelli non al rendimento massimo sostenibile ma al di sopra di esso. Ha deplorato il sostegno prestato da 70 parlamentari del PPE alla soppressione del termine "al di sopra" e ha affermato che i loro sforzi per sostenere il settore della pesca sono male indirizzati e alla fine si dimostreranno controproducenti.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, l'on. Raül ROMEVA i RUEDA (Verts/ALE - ES) ha dichiarato che, mentre l'UE e la Norvegia hanno mantenuto le loro quote storiche per lo sgombro nell'Atlantico nordorientale, l'Islanda e Fær Øer hanno dichiarato ampie quote unilaterali. Le catture totali hanno pertanto superato in maniera notevole quelle stabilite in base ai pareri scientifici. Secondo il nuovo regolamento relativo alle misure commerciali, se un paese non rispetta gli obblighi internazionali assunti per quanto riguarda la gestione delle attività di pesca, l'UE può minacciare un divieto di importazione sui prodotti della pesca provenienti da tale paese pescati nello stesso ecosistema. Si tratta di un progresso significativo per far sì che solo le catture sostenibili possano entrare nel mercato internazionale. Ha tuttavia rilevato che, per quanto il mercato dell'UE sia attualmente molto vasto, esistono fonti di domanda alternative, specialmente nei mercati emergenti quali la Cina e il Brasile.

Parlando a nome del gruppo politico ECR, l'on. Marek GRÓBARCZYK (ECR - PL) ha sottolineato l'esigenza di tutelare gli interessi dei piccoli pescatori artigianali.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, l'on. Derek CLARK (EFD - UK) ha chiesto una gestione nazionale delle attività di pesca e ha criticato l'attuale politica in materia di rigetti.

L'on. Ian HUDGHTON (Verts/ALE - UK):

- ha condannato l'attuale politica in materia di rigetti. Il piano di ricostituzione del merluzzo e le relative norme riguardanti la composizione delle catture sono causa diretta di notevoli sprechi mediante rigetti;
- ha sostenuto la regionalizzazione della gestione delle attività di pesca;
- ha chiesto una rapida risoluzione della controversia sullo sgombro; e
- ha dichiarato che l'organizzazione dei mercati è molto importante per l'acquacoltura, così come lo è il sostegno dell'UE allo sviluppo e alla ricerca, ma non per controllo e la gestione.

L'on. Anna ROSBACH (EFD - DK) ha chiesto una riduzione della capacità di pesca europea.

L'on. Diane DODDS (NI - UK):

- ha chiesto una rapida risoluzione della controversia sullo sgombro; e
- ha deplorato l'attuale politica in materia di rigetti.

L'on. Maria do Céu PATRÃO NEVES (PPE - PT) ha sottolineato l'esigenza di garantire e conservare il sostegno di tutti i soggetti interessati al processo di riforma.

L'on. Kriton ARSENIS (S&D - GR):

- ha manifestato il suo sostegno alle modifiche alla relazione di Haglund in base alle quali la Commissione sarebbe invitata a valutare la possibilità di istituire una rete di zone chiuse in cui ogni attività di pesca sarebbe vietata per un determinato periodo di tempo al fine di aumentare la produttività ittica e conservare le risorse acquatiche vive e l'ecosistema marino; e
- ha chiesto che l'etichettatura indichi luogo e modalità di cattura del pesce e sistemi utilizzati.

Il commissario DAMANAKI ha ripreso la parola e ha chiesto risposte chiare da parte del Parlamento su questioni quale l'eventuale indicazione della data di cattura sull'etichettatura.

Il ministro MAVROYIANNIS ha ripreso la parola e ha dichiarato che il Consiglio ritiene che sia difficile da stabilire la data di cattura nel caso di bordate di pesca che durano più di alcuni giorni o settimane. Durante tali bordate, spesso il pesce viene immediatamente congelato a bordo e pertanto conservato in perfette condizioni. Esistono già informazioni obbligatorie per quanto riguarda la data di imballaggio e l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...". Tali informazioni dovrebbero essere ampliate al fine di includere informazioni qualitative per indicare se il prodotto è stato o meno scongelato prima di essere messo in vendita. La data di cattura o di sbarco potrebbe rientrare tra le informazioni volontarie con cui il produttore o il commerciante cerca di distinguere un prodotto dall'altro.

L'on GALLAGHER ha preso la parola e si è detto d'accordo con il ministro Mavroyiannis sul fatto che l'UE non dovrebbe accettare un accordo sullo sgombrato a qualunque costo. Ha auspicato che il regolamento relativo alle misure commerciali rafforzi la posizione della commissaria quando riprenderà i negoziati a ottobre. Se ancora non si riuscisse a pervenire a una composizione, a rimetterci maggiormente sarebbero i soggetti interessati di UE, Norvegia, Islanda e Fær Øer.

L'on. STEVENSON ha ripreso la parola e:

- ha sostenuto che i piani pluriennali sono un elemento essenziale di un'efficace riforma della PCP e forniscono ai pescatori una garanzia a lungo termine;
- ha sostenuto la posizione della presidenza del Consiglio sul carattere volontario delle concessioni di pesca trasferibili, sulla promozione dell'acquacoltura, sulla necessità di fissare una scadenza per il rendimento massimo sostenibile e sul divieto di rigetto; e
- ha sostenuto che l'etichettatura con la data di cattura potrebbe fuorviare il consumatore. Tale etichettatura dovrebbe essere volontaria, mentre l'etichettatura con la data di sbarco dovrebbe essere obbligatoria.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 settembre 2012, la plenaria ha adottato 146 modifiche alla proposta di regolamento (modifiche 1-9, 11-39, 41-44, 46-49, 52-85, 87-114, 116-151, 165 e 167).

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0197/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0217/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La pesca ha un'importanza particolare nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche (RUP); poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una migliore corrispondenza tra offerta e domanda.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(3) Le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati devono essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. ***Pesci e molluschi costituiscono un bene comune. Pertanto, poiché la pesca non è un'attività come le altre, essa deve, in particolare, essere disciplinata da misure rispondenti a criteri ambientali ed ecosistemici, a prescindere dalle esigenze del mercato.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Dal momento che le disposizioni commerciali dell'OMC attualmente in vigore funzionano in modo soddisfacente, ogni nuova proposta dovrebbe, per quanto possibile, cercare di mantenere lo status

quo. La Commissione dovrebbe tuttavia assicurare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati da paesi terzi rispettino appieno le pratiche di pesca sostenibili e le disposizioni del diritto dell'Unione, al fine di garantire che i prodotti dell'Unione e i prodotti importati competano in condizioni di parità.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Considerando i cospicui volumi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dall'Unione e la notevole quota di consumo complessivo dell'Unione rappresentata dai prodotti importati, è indispensabile che l'organizzazione comune dei mercati si iscriva nel quadro di una politica commerciale e doganale volta a regolare le importazioni e a controllarne gli effetti sui prezzi che i produttori dell'Unione ottengono alla prima vendita e sulla redditività delle loro attività.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Occorre assicurare la massima coerenza possibile fra la politica comune della pesca e la politica commerciale comune, mettendo sistematicamente quest'ultima al servizio degli obiettivi della prima, sia nel quadro dei negoziati multilaterali dell'OMC che in quello degli accordi commerciali bilaterali o regionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) È opportuno garantire che tutte le amministrazioni nazionali incaricate del controllo doganale e sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nell'Unione siano dotate degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie di cui necessitano per adempiere efficacemente i loro compiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Affinché l'organizzazione comune dei mercati abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili, nonché in merito all'importanza di essere in grado di capire le informazioni contenute nelle etichette.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi al fine di garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei

(7) Le organizzazioni di produttori svolgono un ruolo chiave per l'adeguata applicazione della politica comune della pesca e dell'organizzazione comune dei mercati. Occorre pertanto rafforzarne gli obiettivi ***e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più adeguato nella gestione quotidiana della pesca, in un quadro***

prodotti e raccolgono informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori *devono* tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, in particolare *le* caratteristiche specifiche della pesca artigianale.

definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino la commercializzazione dei prodotti, *vedano migliorare il proprio reddito* e raccolgono informazioni di natura economica sull'acquacoltura. Nel realizzare tali obiettivi, le organizzazioni di produttori *dovrebbero* tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che prevalgono nell'Unione, *soprattutto per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche*, in particolare *delle* caratteristiche specifiche della pesca artigianale *e dell'acquacoltura estensiva. Gli Stati membri e le amministrazioni regionali dovrebbero poter essere incaricate dell'applicazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, in particolare, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare criteri adeguati per la loro istituzione, in particolare per quanto riguarda il numero minimo degli aderenti e il loro riconoscimento ufficiale.

Emendamento 165

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Lo sbarco della totalità delle catture accidentali e accessorie e la riduzione dei rigetti rappresentano due degli obiettivi della riforma della politica comune della pesca attualmente in corso. Per conseguire tali obiettivi, occorre intensificare l'impiego di tecniche e attrezzature di pesca selettive onde evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) In considerazione della lontananza e dell'isolamento geografico delle RUP, può essere previsto un programma d'azione specifico che tenga conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni, in conformità dell'articolo 349 del trattato.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) La Commissione dovrebbe stabilire misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) **Le** organizzazioni di produttori **possono creare un** fondo **collettivo destinato a** finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

Emendamento

(12) **È opportuno accordare alle** organizzazioni di produttori **un'assistenza finanziaria dell'Unione, a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di** finanziare i piani di produzione e di commercializzazione e il meccanismo di ammasso.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri. Occorre pertanto **prevedere** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, che restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento.

Emendamento

(14) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui aderenti provengono da diversi Stati membri **e da diverse regioni**. Occorre pertanto **incoraggiare** anche la possibilità di creare organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali, **a livello transregionale basate, ove opportuno, sulle regioni biogeografiche, e a livello transnazionale. Tali organizzazioni dovrebbero essere intese come partenariati che mirano a elaborare norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse** restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento **e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La crescente varietà di prodotti della pesca e dell'acquacoltura rende indispensabile fornire ai consumatori un minimo di informazioni obbligatorie sulle principali caratteristiche dei prodotti. Per promuovere la differenziazione dei prodotti è inoltre necessario tener conto delle informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite su base volontaria.

Emendamento

(16) È necessario fornire ai consumatori informazioni chiare e complete, in particolare sull'origine, il metodo e la data di produzione dei prodotti, al fine di permettere loro di compiere scelte informate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca, provenienti sia dall'Unione che da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica dei prodotti della pesca. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca a livello di Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Al fine di tutelare i consumatori europei, le autorità degli Stati membri competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare

appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Data l'importanza che i consumatori attribuiscono ai criteri di origine e di provenienza, nel senso ampio dei termini, nella scelta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disponibili sul mercato, occorre adoperarsi particolarmente affinché dispongano di informazioni al riguardo che siano il più possibile affidabili, chiare e complete.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quinquies) Per assicurare la coerenza fra la politica comune della pesca, in particolare negli aspetti concernenti l'organizzazione comune dei mercati e l'informazione dei consumatori, e la politica commerciale comune, occorre evitare ogni definizione eccessivamente ampia dell'origine doganale preferenziale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché ogni deroga alle definizioni comunemente applicabili, che nuoce alla tracciabilità dei prodotti e determina confusione riguardo al luogo e alle condizioni reali del loro approvvigionamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) È necessario garantire che i prodotti importati che vengono immessi nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione cui sono tenuti a conformarsi i produttori dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni. A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

(18) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato di importazioni, **alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.** A fini di semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, devono essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non deve pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Affinché la Commissione sia in grado di **integrare o modificare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento** delle

Emendamento

(20) Affinché la Commissione sia in grado di **stabilire norme concernenti il funzionamento interno** delle

organizzazioni di produttori, **integrare o modificare il contenuto del piano di produzione e di commercializzazione, definire e modificare le norme comuni di commercializzazione, integrare o modificare le informazioni obbligatorie nonché fissare criteri minimi per le informazioni fornite volontariamente dagli operatori ai consumatori**, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo **agli articoli 24, 33, 41 e 46**.

organizzazioni di produttori, è opportuno che le venga delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo **all'articolo 24**.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) dimensione esterna.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento **che sono prodotti o** commercializzati nell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti **agli articoli 2 e 3 del** regolamento sulla politica comune della pesca.

L'organizzazione comune dei mercati contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti **dal** regolamento sulla politica comune della pesca **e, in particolare, fornisce incentivi di mercato**

a sostegno di pratiche di produzione più sostenibili, migliora la posizione di mercato dei prodotti dell'Unione, elabora strategie di produzione che consentono di adeguarla ai cambiamenti strutturali e alle fluttuazioni a breve termine dei mercati e rafforza il potenziale di mercato dei prodotti dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance *stabiliti all'articolo 4 del regolamento sulla politica comune della pesca.*

Emendamento

L'organizzazione comune dei mercati è guidata dai principi di buona governance, *che dovrà conseguire mediante una chiara definizione delle responsabilità a livello di Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale, una prospettiva a lungo termine, un ampio coinvolgimento degli operatori, la responsabilità dello Stato di bandiera e la coerenza con la politica marittima integrata, la politica commerciale e le altre politiche dell'Unione.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento sulla politica comune della pesca *e quelle di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.* Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "catture accidentali": le catture così definite nel regolamento relativo alla politica comune della pesca;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella costituzione delle organizzazioni di produttori della pesca occorre tener conto della situazione specifica dei produttori della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale; in particolare detti produttori dovrebbero beneficiare di discriminazione positiva per quanto riguarda l'accesso al sostegno per la costituzione di organizzazioni di produttori.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **la** normativa ambientale;

a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie **e sostenibili** da parte dei propri aderenti in piena conformità con la politica di conservazione, **gestione e sfruttamento** prevista dal regolamento sulla politica comune della pesca e **nella** normativa ambientale;

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) pianificare la produzione dei loro aderenti e assistere gli Stati membri e le

autorità regionali per quanto riguarda le questioni legate alla gestione della pesca nonché condividere le migliori pratiche messe a punto dai pescherecci dell'UE.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) contribuire all'approvvigionamento alimentare nonché salvaguardare e creare occupazione nelle zone costiere e rurali, compresi i programmi di formazione professionale e di cooperazione, al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore e garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di pesca;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *gestire* le catture indesiderate di stock commerciali;

b) *evitare, ridurre al minimo e sfruttare al meglio* le catture indesiderate di stock commerciali *senza creare un mercato essenziale per tali catture;*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca INN, applicando tutti i controlli interni sugli aderenti che si rendano necessari;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) ridurre l'impatto ambientale della pesca, comprese misure di attuazione che migliorino la selettività degli attrezzi di pesca, al fine di controllare lo sforzo ed evitare catture indesiderate e non autorizzate;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) gestire i diritti di accesso alle risorse assegnati ai loro aderenti in conformità con le disposizioni del capo IV del regolamento sulla politica comune della pesca;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) migliorare la redditività dei produttori.

e) migliorare la redditività dei produttori e incrementare il reddito degli operatori della pesca.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e migliorare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa, al fine di rafforzare la

comprensione dello stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse alieutiche nonché educare i consumatori in merito alla grande varietà di specie disponibili per il consumo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire una migliore commercializzazione e prezzi più elevati dei prodotti della pesca;

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca *possono avvalersi* delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca *si avvalgono, tra l'altro,* delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7:

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) pianificare *le* attività di pesca dei loro aderenti;

a) pianificare *la gestione delle* attività di pesca dei loro aderenti, *compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e assistere gli Stati membri e le autorità regionali in merito ai predetti piani di gestione;*

Emendamenti 43 e 44

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) fare il miglior uso possibile **delle** catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità:

– *destinare i prodotti sbarcati non conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), ad usi diversi dal consumo umano;*

– *immettere sul mercato i prodotti sbarcati conformi alle taglie minime di commercializzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a);*

– *provvedere alla distribuzione gratuita dei prodotti sbarcati per scopi benefici o caritativi;*

Emendamento

b) fare il miglior uso possibile **e assistere i propri aderenti al fine di evitare e ridurre al minimo le** catture indesiderate di stock commerciali secondo una delle seguenti modalità.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; eseguire studi al fine di migliorare le attività di pianificazione e gestione e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti della pesca sostenibile;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) trasmettere su base volontaria alle

autorità competenti degli Stati membri le informazioni relative allo stato di conservazione degli ecosistemi marini e delle risorse aliutiche, con scadenze e mezzi ritenuti congrui;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) gestire le possibilità di pesca dei loro aderenti a livello collettivo;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) promuovere l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti della pesca;

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti offrendo loro possibilità di sviluppo;

a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura *valide ed economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibili* da parte dei propri aderenti, *nonché i benefici dell'acquacoltura*, offrendo loro possibilità di sviluppo, *in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e in conformità con la direttiva 2008/56/CE e con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nel quadro giuridico stabilito all'interno di ogni Stato membro o di una sua parte;*

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca che siano gestite in modo sostenibile;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare e *all'*occupazione nelle zone costiere e rurali;

b) contribuire all'approvvigionamento alimentare, *nel rispetto di elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo* l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) stabilizzare i mercati;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) migliorare la redditività dei produttori.

e) migliorare la redditività dei produttori *e il reddito dei lavoratori del settore, migliorando nel contempo le loro condizioni di lavoro;*

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) avviare programmi volti a promuovere il miglioramento costante dei prodotti e delle attività dell'acquacoltura ecologica, formazione e perfezionamento professionali nonché azioni volte a garantire un equo tenore di vita a chi svolge attività di acquacoltura, riducendo al minimo l'impatto negativo lungo l'intera filiera produttiva.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) promuovere ogni altra attività che sia nell'interesse degli aderenti alle organizzazioni di produttori e sviluppare o migliorare il funzionamento del settore per consentire alle organizzazioni di produttori di perseguire gli obiettivi non specificati nel presente articolo;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera e quinquies (nuova)

e quinquies) utilizzare, ove possibile, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) per riuscire ad ottenere il miglior prezzo possibile per i prodotti;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono avvalersi delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 10:

Emendamento

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono avvalersi, *inter alia*, delle seguenti misure per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 10:

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

Emendamento

a) promuovere un'acquacoltura responsabile, *estensiva* e sostenibile, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) pianificare la gestione delle attività acquicole dei loro aderenti;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione

c) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

Emendamento

c) canalizzare l'offerta, **la stabilizzazione dei prezzi** e la commercializzazione dei prodotti dei loro ;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) gestire l'ammasso temporaneo dei prodotti dell'acquacoltura conformemente agli articoli 35 e 36.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione

e) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Emendamento

e) raccogliere informazioni **in materia ambientale e** sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite, nonché sulle previsioni di produzione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 11 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; effettuare studi volti a migliorare le attività di pianificazione e gestione delle attività e sostenere i programmi professionali per promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) agevolare l'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa sui prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) promuovere i prodotti dell'acquacoltura sfruttando le possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine protetta e i benefici in termini di sostenibilità.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) realizzare in modo più efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

a) realizzare in modo più *sostenibile ed* efficace gli obiettivi delle organizzazioni di produttori aderenti elencati agli articoli 7 e 10;

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.

b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti, *compreso il miglioramento della commercializzazione*

dei prodotti per i consumatori.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) rispettare tutte le misure volte a garantire, per ciascuno Stato membro, la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno degli stock ittici o dei tipi di pesca.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Finanziamento delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può contribuire finanziariamente all'istituzione e/o allo sviluppo di associazioni di organizzazioni di produttori.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 in merito alle modalità di applicazione del contributo finanziario in questione.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i

b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi delle possibilità di certificazione, in particolare per quanto concerne le denominazioni di origine, i

marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

marchi di qualità, le denominazioni geografiche e i meriti dei prodotti in termini di sostenibilità, ***predisponendo una chiara identificazione dei prodotti dell'Unione rispetto ai prodotti importati;***

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

Emendamento

d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato ***oltre a fornire programmi di formazione e di perfezionamento professionali per incoraggiare e promuovere la qualità dei prodotti, la tracciabilità, la sicurezza alimentare e le iniziative R&S;***

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere presso i consumatori le specie attualmente non commerciabili, con apprezzabile valore nutritivo e provenienti da stock ittici in buone condizioni;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) osservino le norme di concorrenza di cui al ***capo VI***;

Emendamento

d) osservino le norme di concorrenza di cui al ***capo V***;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) non detengano una posizione dominante su un determinato mercato a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) diano prova di trasparenza per quanto concerne informazioni dettagliate relative ai propri aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento;

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 104/2000 si considerano riconosciute ai sensi del presente

regolamento.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre adottare misure per garantire che la partecipazione del settore della piccola pesca alle organizzazioni di produttori sia opportuna e rappresentativa.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rappresentino ***una parte significativa di almeno due delle seguenti attività*** in uno o più settori determinati: produzione, commercializzazione ***e trasformazione*** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

a) rappresentino, in uno o più settori determinati, ***una parte significativa della produzione, della trasformazione o della commercializzazione*** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***che siano pescati da pescherecci dell'Unione o allevati negli Stati membri;***

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Possono essere riconosciute altresì le organizzazioni interprofessionali esistenti che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo, anche se stabilite con atto esecutivo o per effetto della legge;

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Emendamento

Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori, **le associazioni di organizzazioni di produttori** e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18 e dispongono, ove del caso, la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni **e associazioni**.

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 20**

Testo della Commissione

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

Emendamento

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori, **a un'associazione di organizzazioni di produttori** o a un'organizzazione interprofessionale stabilita sul territorio di un altro Stato membro e gli Stati membri che ospitano la sede statutaria di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaurano con gli Stati membri interessati i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione.

Emendamento 87

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo**

Testo della Commissione

Comunicazione alla Commissione

Emendamento

Comunicazione alla Commissione **e pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori**

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.

Emendamento

All'inizio di ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso anno.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione **può svolgere** controlli e **chiedere**, ove del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Emendamento

Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste agli articoli 17 e 18, la Commissione **svolge** controlli e **chiede**, se del caso, che gli Stati membri dispongano la revoca del riconoscimento delle suddette organizzazioni.

Emendamenti 90, 91 e 92

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione

*La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 50 **al fine di**:*

Emendamento

Articolo 24

Atti delegati

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 **che stabiliscono le condizioni concernenti il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di***

sanzioni;

a) modificare o integrare le condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 17 e 18. Tali condizioni possono riguardare il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali, il loro statuto, le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli obblighi per gli aderenti e le misure previste per garantire il rispetto delle norme, inclusa l'applicazione di sanzioni;

b) stabilire le norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma degli articoli 20 e 21.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 25 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) alla definizione delle norme relative alla frequenza, al contenuto e alle modalità pratiche dei controlli che gli Stati membri devono svolgere a norma dell'articolo 20.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori

Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori *e delle associazioni di organizzazioni di produttori*

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

Emendamento

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori ***o di un'associazione di organizzazioni di produttori*** siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione ***o all'associazione*** che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione ***o l'associazione di organizzazioni di produttori*** è rappresentativa, a condizione che:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento

a) l'organizzazione di produttori ***o l'associazione di organizzazioni di produttori*** sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno Stato membro, ***compreso, se del caso, il settore della piccola pesca e della pesca artigianale,*** e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 26 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) siano salvaguardate le regole della libera concorrenza tra le imprese.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **65%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il **30%** dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40% dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

Emendamento

soppresso

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **90 giorni** e 12 mesi.

Emendamento

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra **trenta giorni** e dodici mesi.

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **intendono** rendere obbligatorie per tutti i produttori o

Emendamento

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che **decidono** di rendere obbligatorie per tutti i produttori o

gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 26 e 27.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro **due mesi** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **due mesi**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Emendamento

3. Entro **quindici giorni** dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro il termine di **quindici giorni**, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui **all'articolo 3**.

Emendamento

1. **Conformemente agli orientamenti ricevuti dalla Commissione**, ciascuna organizzazione di produttori trasmette alle proprie autorità nazionali competenti un piano di produzione e di commercializzazione volto al conseguimento degli obiettivi di cui **agli articoli 3, 7 e 10**.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo.

Emendamento

5. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo; **la verifica della mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento**.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 35 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le organizzazioni di produttori possono **finanziare** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

Emendamento

Le organizzazioni di produttori possono **cofinanziare** l'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II del presente regolamento, a condizione che:

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 35 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) siano fissati espressamente il periodo minimo e il periodo massimo di finanziamento dell'ammasso dei prodotti della pesca che figurano all'allegato II.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 35 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II ***e per i prodotti dell'acquacoltura.***

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 38 – -paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. La creazione, la ristrutturazione e l'attuazione di piani volti a migliorare la qualità delle organizzazioni di produttori e

delle loro associazioni sono finanziate mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 38 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ciascuna organizzazione di produttori può creare un fondo collettivo, da destinare unicamente al finanziamento delle misure seguenti:

Emendamento

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca può essere utilizzato per il finanziamento delle misure seguenti:

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il finanziamento degli strumenti contemplati nell'OCM, incluso il Fondo collettivo, è fissato nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, fatti salvi i tassi di cofinanziamento stabiliti.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

Emendamento

1. Per i prodotti di cui all'allegato I destinati al consumo umano, *indipendentemente dalla loro origine (dell'Unione o importati)*, possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui **all'articolo 15, paragrafo 3**, del regolamento sulla politica comune della pesca;

Emendamento

a) le taglie minime di commercializzazione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità alle taglie di riferimento per la conservazione dei prodotti della pesca di cui **all'articolo 15, paragrafo 2**, del regolamento sulla politica comune della pesca;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la classificazione per categoria di qualità, di taglia, di peso e la presentazione;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme.

1. I prodotti per i quali sono state definite norme di commercializzazione possono essere commercializzati ai fini del consumo umano nell'Unione solo in conformità di tali norme. ***La presente disposizione si applica altresì a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati.***

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Norme sanitarie e di igiene

Al fine di evitare la concorrenza sleale del mercato dell'Unione, i prodotti importati devono soddisfare esattamente le stesse norme in materia di salute e igiene applicate ai prodotti dell'Unione e devono essere soggetti agli stessi controlli, compresa la totale tracciabilità. La rigorosità dei controlli effettuati sia alle frontiere sia nei punti di origine deve essere tale da garantire la totale conformità a detti requisiti.

Emendamenti 117, 167, 118, 119 e 120

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati **indichino**:

(a) la denominazione commerciale della specie,

(b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...",

Emendamento

1. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine **geografica**, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati **riportino le informazioni obbligatorie sugli alimenti indicate al capo IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

1 bis. Il contrassegno o l'etichettatura indicano altresì quanto segue:

a) la denominazione commerciale della specie,

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...", **ivi compreso, per la pesca di cattura, il tipo di attrezzo utilizzato quale definito all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione;**

(c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato,

(d) la data **della cattura** dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura

(e) *se il prodotto è fresco o se è stato scongelato..*

c) **lo stock ittico specifico** e la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;

d) **per i prodotti destinati ad essere venduti freschi**, la data **dello sbarco** dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura;

e) **i termini "prodotto scongelato" per i prodotti congelati immessi direttamente sul mercato per la vendita come prodotti freschi, come attestato da una classificazione del controllo di qualità, fatti salvi gli allegati V e VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l'articolo 68, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.**

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle parti h) e i) dell'allegato I commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, possono essere offerti per la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a) la denominazione commerciale della specie,

b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato..." ,

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Emendamento 123

**Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

*Informazioni sulla certificazione
ecologica*

Previa consultazione dei soggetti interessati, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata di una proposta, concernente la creazione di un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca. La relazione esamina i requisiti minimi potenziali per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tale certificazione ecologica.

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) il nome scientifico di ciascuna specie
*quale riportato nel sistema
d'informazione FishBase;*

a) il nome scientifico di ciascuna specie;

Emendamento 125

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – lettera c**

Testo della Commissione

c) *ove* del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

Emendamento

c) *se* del caso, **in aggiunta ai nomi di cui alle lettere a) e b)**, ogni altro nome **che sia** accettato o autorizzato a livello locale o regionale;

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 44 – titolo

Testo della Commissione

Indicazione della zona di cattura o di **produzione**

Emendamento

Indicazione della zona di cattura, **di allevamento** o di **coltura**

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'indicazione **della zona di cattura o di produzione** di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

Emendamento

1. L'indicazione della **provenienza dei prodotti, ovvero del luogo in cui sono stati catturati o allevati**, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), reca:

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO;

Emendamento

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione di una delle zone, sottozone o divisioni comprese nelle zone di pesca della FAO, **inclusa la sua denominazione costiera e geografica, espressa in termini comprensibili per il consumatore**;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sulla cattura dei prodotti all'interno o all'esterno delle acque dell'Unione;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato i prodotti;

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione ***del corpo idrico di origine*** dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa, ***fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norme dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria:

Emendamento

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 42, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, **a condizione che siano chiare e inequivocabili:**

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) informazioni riguardanti il porto di sbarco del prodotto;

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) la data di cattura dei prodotti della pesca o di raccolta dei prodotti dell'acquacoltura per i quali tali informazioni non devono essere obbligatoriamente riportate ai sensi dell'articolo 42;

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Non devono essere riportate informazioni volontarie che non sia possibile verificare.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 46

soppresso

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 50 al fine di:

- a) integrare o modificare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 43 e all'articolo 44, garantendo al tempo stesso che tali informazioni siano fornite in modo preciso e trasparente;**
- b) fissare criteri minimi relativi alle informazioni fornite volontariamente dagli operatori di cui all'articolo 45, paragrafo 1, garantendo al tempo stesso che le condizioni che disciplinano l'indicazione di tali informazioni siano precise, trasparenti e non discriminatorie.**

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) raccoglie, analizza e diffonde lungo l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

a) fornisce sostegno finanziario e pratico alle organizzazioni di produttori per la creazione di banche dati/mercati elettronici a livello nazionale al fine di migliorare il coordinamento delle

dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

informazioni tra gli operatori e i trasformatori del mercato;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e svolge analisi sulle tendenze di mercato;

Emendamento

b) vigila regolarmente sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, svolge analisi sulle tendenze di mercato **e rende pubblici i risultati della vigilanza e delle analisi;**

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) si impegna a condurre una campagna a livello di Unione affinché i consumatori siano consapevoli dell'enorme varietà di specie ittiche sbarcate nei porti europei e per informare i cittadini dell'Unione sui diversi periodi in cui alcune specie sono di stagione, insieme a campagne promozionali sulle nuove misure di etichettatura introdotte;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) si impegna a garantire che nelle scuole elementari e secondarie di tutta l'Unione si svolgano campagne di informazione affinché i cittadini più giovani e i loro insegnanti siano consapevoli dei benefici del consumo di pesce e dell'enorme varietà di specie di pesce disponibili per il consumo;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) mettere a disposizione *delle* parti interessate *le* informazioni di mercato *al livello adeguato*.

Emendamento

b) mettere a disposizione *di tutte le* parti interessate informazioni di mercato *adeguate. Le informazioni devono essere messe a disposizione dei consumatori in modo accessibile e comprensibile*.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52 bis

Misure transitorie

Fatto salvo il capo IV, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi, etichettati o contrassegnati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati e venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 54

Testo della Commissione

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2022**.

Emendamento

La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sui risultati dell'applicazione del presente regolamento entro la fine del **2019**.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 55 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2013, ad eccezione degli articoli 32, 35 e 36, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.**

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal **1° gennaio 2014. Le disposizioni concernenti le informazioni al consumatore di cui all'articolo 42 si applicano in conformità con la data di entrata in vigore stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011.**

Emendamento 147

**Proposta di regolamento
Allegato I – Designazione delle merci – Nuove voci**

Testo della Commissione

Emendamento

***Farine di pesce
Tonno destinato alla trasformazione
Specie acquicole di cui all'allegato V del regolamento 104/2000
Specie *Sprattus sprattus* e *Coryphaena hippurus* di cui all'allegato IV del regolamento 104/2000***

Emendamento 148

**Proposta di regolamento
Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci**

Testo della Commissione

Emendamento

***03026999 Razza (*Raja spp*, *Amblyraja spp* e *Leucoraja spp*)
03028410 Spigola (*Dicentrarchus labrax*)***

Emendamento 149

**Proposta di regolamento
Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci**

Testo della Commissione

Emendamento

***Pesce tamburo (*Caproidae*)
Spratto (*Sprattus sprattus*)***

Rombo (Psetta maxima)
Spigola (Dicentrarchus labrax)
Argentina (Argentina silus)
Grancevola (Maja Brachydactela)
Astice (Homarus gammarus)

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Allegato II – Designazione delle merci – Nuove voci

Testo della Commissione

Emendamento

0307 31 10 Mitilo europeo (Mytilus spp.)